

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2013
562/2013/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DALL'1
GENNAIO 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n.125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 novembre 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel);
- il Regolamento delle procedure concorsuali predisposto dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) e pubblicato sul sito del medesimo (www.acquirenteunico.it) in data 29 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento);
- il decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza *ter*, 27 novembre 2013, n. 4628 (di seguito: decreto 4628/13);

- la comunicazione della società Exergia S.p.A. (di seguito: Exergia) del 30 novembre 2013 prot. Autorità 38098 del 2 dicembre 2013 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2, della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore stabilendo altresì che il servizio sia assegnato mediante procedure concorsuali per area territoriale;
- il decreto 23 novembre 2007 ha previsto i criteri e le modalità per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, affidando all'Acquirente unico la gestione delle procedure concorsuali e all'Autorità la definizione, tra l'altro, dei requisiti di competenza e capacità tecnico-economica dei soggetti selezionati e delle aree territoriali entro cui l'esercente è tenuto svolgere il servizio di salvaguardia;
- la deliberazione 337/07, da ultimo riformata con la deliberazione 456/2013/R/eel, stabilisce i criteri per la definizione e la gestione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia; il TIV, invece, prevede le disposizioni in materia di erogazione del servizio di salvaguardia e detta specifiche disposizioni al fine di consentire al nuovo esercente la salvaguardia, selezionato in esito alle suddette procedure concorsuali, di svolgere il servizio con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo all'espletamento delle procedure;
- in particolare, l'articolo 31, del TIV pone in capo all'esercente la salvaguardia uscente obblighi di trasmettere alcune informazioni alle imprese distributrici competenti e al nuovo esercente; tali informazioni sono funzionali, rispettivamente, a consentire, con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo all'espletamento delle procedure:
 - (i) alle imprese distributrici di perfezionare il c.d. *switching* (contestuale) di tutti i punti di prelievo serviti in salvaguardia (dall'esercente uscente al nuovo esercente – c.d. *switching* massivo);
 - (ii) al nuovo esercente di compiere la corretta programmazione ai fini dell'approvvigionamento all'ingrosso necessario per fornire i nuovi clienti e di poter correttamente fatturare tali nuovi clienti;
- in data 22 novembre 2013, l'Acquirente unico, ai sensi del Regolamento, ha pubblicato l'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per il periodo 2014-2016;
- in base all'esito delle procedure concorsuali sono risultati assegnatari del servizio:
 - la società Hera Comm S.R.L. per l'area 1 comprendente le regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige (di seguito: area 1);
 - la società Enel Energia S.p.A. per l'area 3 comprendente le regioni Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia (di seguito: area 3);
- in data 27 novembre 2013, su richiesta di Exergia, in quanto esercente la salvaguardia uscente nelle predette aree - esclusa dall'Acquirente unico dalla procedura per mancato rispetto dei requisiti di ammissione - il Presidente TAR Lazio, con decreto 4628/13, ha sospeso l'esecuzione dell'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia nelle aree 1 e 3, fissando

la camera di consiglio, per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare al 20 dicembre 2013;

- l'Autorità ha presentato istanza di revoca al predetto decreto, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, c.p.a.;
- con comunicazione 2 dicembre 2013 Exergia ha comunicato che, in ragione del decreto 4628/13, “*fino a diversa comunicazione e chiarimento da parte delle Autorità competenti*”, devono considerarsi sospesi gli obblighi informativi del TIV sopra richiamati, con particolare riferimento a quelli di comunicare all'impresa distributrice i dati relativi al POD identificativo e al codice fiscale/partita IVA dei clienti finali del servizio di salvaguardia;
- i tempi previsti dal TIV ai fini degli adempimenti informativi in capo all'esercente la salvaguardia uscente, sono fissati in coerenza con i tempi tecnici ordinari necessari all'impresa distributrice per poter gestire in modo ordinato ed efficiente gli *switching* massivi con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo all'espletamento delle procedure concorsuali; per effetto della sospensione disposta dal decreto 4628/13, pertanto, risulta impossibile assicurare lo *switching* massivo in modo corretto e ordinato, qualora fosse confermato l'esito delle procedure concorsuali, nei termini coerenti con la decorrenza del prossimo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia;
- in esito alla pronuncia sull'istanza di revoca dell'Autorità, quest'ultima dovrà pertanto definire comunque una regolazione *ad hoc*, in deroga all'attuale disciplina dello *switching*, al fine di minimizzare gli oneri per il sistema derivanti anche dalla sospensione degli obblighi informativi previsti dal TIV;
- il contenuto di tale regolazione dipende dall'esito della predetta pronuncia sull'istanza di revoca; peraltro, appare chiaro sin d'ora che la gestione, almeno, di un *set* informativo minimo dei punti di prelievo attualmente serviti in salvaguardia da Exergia in regime di salvaguardia (POD e codice fiscale/partita IVA del cliente finale) potrebbe risultare indispensabile;
- in attesa della predetta pronuncia, si genera una incertezza in merito al soggetto che a partire dall'1 gennaio 2014 erogherà il servizio di salvaguardia, e ciò ha un impatto negativo sull'ordinato espletamento delle procedure di *switching* dei punti di prelievo serviti in salvaguardia.

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE:

- adottare tutte le misure necessarie per poter, in esito alla pronuncia sull'istanza di revoca del decreto 4628/13, minimizzare gli oneri per il sistema derivanti anche dalla sospensione degli obblighi informativi del TIV funzionali allo *switching* massivo;
- definire, pertanto, alla luce del contesto di incertezza sopra delineato, gli obblighi in capo ad Exergia in tema di messa a disposizione delle informazioni relative ai punti di prelievo serviti in salvaguardia;
- a tal fine prevedere che le informazioni relative ai punti di prelievo serviti in salvaguardia siano trasferite a un soggetto pubblico, terzo rispetto ai partecipanti alle procedure, il quale può essere individuato nell'Acquirente unico, in ragione del suo ruolo istituzionale nella gestione delle procedure di selezione dell'esercente la salvaguardia

DELIBERA

1. di prevedere che Exergia, entro l'11 dicembre 2013, trasmetta all'Acquirente unico, secondo modalità dal medesimo definite, distintamente per l'area 1 e per l'area 3, e per ciascuna impresa distributrice, i seguenti elementi informativi con riferimento a ciascun punto di prelievo relativo ai clienti finali in salvaguardia:
 - a. POD identificativo;
 - b. codice fiscale e partita IVA del cliente finale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e all'Acquirente unico;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Exergia;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni